

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 649

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VICECONTE e TADDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2006

Istituzione della provincia di Melfi

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di istituire la provincia di Melfi è sentita dalla popolazione dell'intera area del vulture-melfese da più di un secolo. Nel corso degli anni lo sviluppo in ogni settore e la costante crescita ha portato la zona ad essere una fra le più importanti e prospere della Basilicata.

Il presente disegno di legge rappresenta un giusto riconoscimento alla volontà di aggregazione dei comuni interessati i quali, soprattutto in questi ultimi anni, hanno dato forte impulso alle loro risorse, cercando di utilizzare e sfruttare al meglio le proprie caratteristiche endogene. Tale volontà, si ricorda, è stata manifestata e accettata dal consiglio regionale della Basilicata con apposita delibera 28 gennaio 1992, n. 529, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

La presenza di un notevole patrimonio storico e artistico meritevole di tutela e valorizzazione, il turismo ad esso legato, la presenza di imprese agricole ed artigiane e di importanti stabilimenti industriali come la Barilla, la Parmalat, la Fiat, oltre a tutta una serie di aziende manifatturiere e di industrie conserviere, rendono necessaria l'istituzione di un ente autonomo ma soprattutto forte, che abbia competenze e funzioni speci-

fiche, mirate all'esercizio di ruoli complessi per governare processi in atto come quelli dello sviluppo e dell'assetto territoriali.

L'autonomia amministrativa dell'area diviene sempre più una esigenza oggettiva per potere regolamentare e controllare meglio le opportunità di crescita e fare sì che tale crescita si concretizzi in occupazione, ricchezza, nonché integrazione del territorio con tutti i processi di sviluppo.

Ritengo che queste siano condizioni sufficienti per condurre ad una attenta valutazione della presente proposta e che, sebbene oggi siano richiesti parametri e criteri restrittivi (ad esempio, 200.000 abitanti) in base ai quali probabilmente sorgerebbero pregiudizi nell'accogliere il presente disegno di legge, tuttavia le circostanze particolari costituiscono validi elementi di deroga.

Quindi, l'istituzione di una terza provincia lucana, come quella proposta di Melfi, rappresenta una necessità finalizzata al mantenimento della unità regionale della Basilicata per ancorare un territorio ad una valida esigenza istituzionale, sociale, territoriale ed economica, che, diversamente, vedrebbe spostare i suoi centri di interesse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel territorio della regione Basilicata è istituita la provincia di Melfi.

2. La provincia di Melfi ha come capoluogo Melfi e comprende i seguenti comuni: Acerenza, Atella, Banzi, Barile, Filiano, Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa.

Art. 2.

1. La provincia di Potenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attua le necessarie procedure per la ricognizione della dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione interessati dal trasferimento alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati d'intesa con un commissario *ad acta* nominato con decreto del Ministro dell'interno.

3. Il commissario di cui al comma 2 provvede a curare gli adempimenti necessari connessi alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il commissario di cui al comma 2 provvede, altresì, ad attuare i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento del

nuovo ente provinciale fino alle elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale; il suo mandato cessa contestualmente alla proclamazione degli organi elettivi.

5. Le prime consultazioni elettorali per gli organi elettivi della provincia di Melfi si svolgono in concomitanza con il primo turno utile delle elezioni per il rinnovo degli organi provinciali della provincia di Potenza.

Art. 3.

1. Entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Potenza e di Melfi, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta, con proprio decreto, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2, i provvedimenti necessari per la istituzione della provincia di Melfi e degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla medesima legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere dei Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 5.

1. Il Ministero dell'interno, al fine di quantificare le risorse finanziarie spettanti alla provincia di Melfi, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari trasferiti all'amministrazione provinciale di Potenza, in via provvisoria, la quota parte da destinare al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è riferita al primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia; per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

3. Per il periodo intercorrente tra la data delle elezioni con le quali è proclamato il primo consiglio provinciale di Melfi ed è rinnovato il consiglio provinciale di Potenza ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, in base ai

criteri di cui al comma 1, il conseguente scorporo, dal bilancio della provincia di Potenza, dei fondi spettanti alla provincia di Melfi.

Art. 6.

1. Tutti gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici territoriali del governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Potenza e relativi agli enti ed ai cittadini compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono attribuiti alle competenze dei rispettivi organi ed uffici della nuova provincia di Melfi.

2. Le responsabilità degli atti e degli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Melfi a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

